STATUTO
FONDAZIONE IO STO CON CHIARA
Ente Filantropico

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "FONDAZIONE IO STO CON CHIARA Ente Filantropico" (d'ora innanzi, la "Fondazione").
2.La Fondazione, una volta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), potrà utilizzare la dicitura "Ente Filantropico" nella denominazione sociale, ai sensi dell'art. 37 del *D. Lgs. n. 117/2017*.
3.La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal Codice civile, dal *D.Lgs. n. 117/2017*(Codice del Terzo Settore – CTS) e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Articolo 2 - Sedi

1.La Fondazione ha sede legale in Pisa presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e sede operativa sempre in Pisa presso lo stabilimento ospedaliero di Cisanello, edificio 2K.
2.Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.
3.La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

Articolo 3– Scopo, finalità e attività

1.La Fondazione, in qualità di Ente filantropico del Terzo Settore, non avente scopo di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell'art. 8 del *D. Lgs. n. 117/2017*,persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale volte a rafforzare la tutela della salute e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale attraverso l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 38 CTS).
2.La Fondazione nasce, infatti, per migliorare la qualità della vita e delle cure dei pazienti, garantendo loro e alle loro famiglie un sostegno concreto lungo tutto il percorso della malattia.
3.La Fondazione si propone di svolgere principalmente opera di sostegno alla mission della Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (*AOUP*), con particolare riferimento al benessere e all'umanizzazione delle cure, alla formazione e alla ricerca medica.
4.Tali finalità sono rivolte a favorire l'*AOUP* senza mai sovrapporsi a quelli istituzionali dell'Azienda stessa.
5.La Fondazione può svolgere anche altre attività di interesse generale, come sancite dall'art. 5 del *D. Lgs. n. 117/2017* e, in particolare, quelle contraddistinte dalle lettere:
d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1 CTS;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, c. 5, della *legge 6 agosto 1990, n. 223*, e successive modificazioni;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della *legge 11 agosto 2014, n. 125*, e successive modificazioni;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1 CTS;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
6.La Fondazione, al fine di un migliore perseguimento delle finalità e attività sopracitate, potrà svolgere direttamente, come sue proprie, le seguenti azioni;

- Sostegno all'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie,con interventi edilizi, dell'accesso alle cure, con l'acquisto di tecnologie avanzate e il supporto ai servizi ospedalieri; il supporto ai pazienti e alle loro famiglie offrendo servizi di assistenza psicologica, percorsi di accompagnamento per affrontare la malattia con maggiore serenità; il miglioramento del comfort e accoglienza in ospedale, creando ambienti più umani e accoglienti sia nelle aree di degenza che negli spazi dedicati alle cure ambulatoriali; la promozione della salute e della prevenzione e la sensibilizzazione, organizzando campagne di informazione e screening per favorire la diagnosi precoce e la consapevolezza sui corretti stili di vita.
- Supporto alla ricerca scientifica e all'innovazione finanziando progetti scientifici e borse di studio.
- Promozione e organizzazione di: manifestazioni, convegni, incontri, eventi, seminari, corsi di formazione procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, l'Azienda e gli operatori dell'*AOUP* con il pubblico e la società civile, le forze sociali, le istituzioni e organismi nazionali ed internazionali.
- Istituzione di premi e borse di studio per l'Italia e per l'Estero, nonché stipula di contratti di collaborazione scientifica allo scopo di consentire a studenti ed a giovani ricercatori, l'acquisizione di nuove conoscenze e specifiche competenze in questo settore. Inoltre,promozione di interscambi tra studenti e laureati con Istituzioni Universitarie di Paesi stranieri creando le basi per la nascita e lo sviluppo di comuni programmi di ricerca.
- Gestione diretta o indiretta di spazi funzionali agli scopi di cui al presente articolo.
- Predisposizione di proposte di accordi e/o convenzioni con Enti pubblici e privati, in maniera da massimizzare i risultati della rete di Enti no profit.
- Partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, anche indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione la quale, ove lo ritenga opportuno, potrà anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti, ovvero detenere o acquistare partecipazioni in società cooperative o di capitali, il tutto sempre al fine di perseguire gli scopi istituzionali.
- Stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o di altro diritto reale, di immobili.
- Stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
- Valorizzazione del patrimonio storico culturale della *AOUP*.
- Amministrazione e gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.

7.La Fondazione potrà, infine, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie strumentali ed accessori e funzionalmente connesse con la realizzazione degli scopi della stessa.

8.L'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali costituisce il naturale completamento di dette finalità e in tale ambito la Fondazione può stipulare ogni opportuno atto o contratto, collaborazione con istituzioni, enti pubblici, privati e del terzo settore, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate,nonché stipulare convenzioni di qualsiasi genere che siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, ivi comprese anche convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività.
9.Le menzionate attività devono intendersi rientrare nell'ambito dei settori di cui all'art. 5 del *D. Lgs. n. 117/2017*, come richiamato al presente articolo.
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, come previste dell'art. 6 del *D. Lgs. n. 117/2017*, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo ~~i~~ criteri e limiti definiti con apposito *Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107*.
Nei suddetti limiti l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Articolo 4- Raccolta fondi e finanziamenti

1.La Fondazione, in conformità agli artt. 7 e 38 del *D.Lgs. n. 117/2017* può svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Tale attività può essere esercitata tramite attività di *fundraising*, di *crowdfunding, di cause related marketing* e attraverso le sponsorizzazioni.
2.La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, a condizione che il contratto di finanziamento sia redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione.

Articolo 5 – Personale retribuito e volontario

1.La Fondazione può impiegare, ai sensi della normativa applicabile, in particolare dell'art. 16 del *D. Lgs. n. 117/2017*, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. Può anche avvalersi, del personale messo a disposizione dall'AOUP e di personale volontari disciplinati dagli artt. 17, 18 e 19del *D. Lgs. n. 117/2017*.

Articolo 6- Durata

1.La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 7 - Patrimonio

1.Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.
2.Il Patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal Fondo di Dotazione di 30.000 euro, come previsto dall'art. 22 del *D. Lgs. n. 117/2017*.
3.Il Fondo di dotazione potrà,successivamente all'atto di costituzione, integrarsi e comporsi, se con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione, di conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi statutari.

4.Il fondo di gestione è costituito da: ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del fondo di dotazione; dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; dai ricavi delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del *D. Lgs. 117/2017*, delle attività diverse di cui all'art. 6 del *D. Lgs. 117/2017* e delle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del *D. Lgs. 117/2017*.
5.Il Fondo di gestione è altresì costituito da eventuali contributi della Aoup da determinarsi successivamente.
6.Il patrimonio della Fondazione dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità.

Articolo 8–Risorse economiche

1.La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività, principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 38, c. 1 del *D. Lgs. 117/2017*.
2.Ai fini dei cui al citato articolo 38 c. 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi:

a) Il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo i principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire piu' efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla fondazione;
b) Non potranno essere contratti debiti se non nei limiti di un terzo del patrimonio;
c) La raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, eventi, ricorrenze, iniziative e campagne di sensibilizzazione;
d) Le erogazioni sono destinate a sostegno delle attività rivolte alla realizzazione delle finalità statutarie.

Articolo 9 - Irripetibilità di apporti e versamenti

1.Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.
2.Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da Partners Sostenitori o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 10- Salvaguardia del patrimonio

1.Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
2.Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 11- Divieto di distribuzione

1.È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 12- Organi

1.Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):
a) il Presidente della Fondazione;
b) il VicePresidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) l'Organo di Controllo;
e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata);
f) il Comitato Scientifico;
g) l'Assemblea dei Partners Sostenitori.

Articolo13- Presidente

1.Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia nei confronti dei terzi sia in giudizio,è nominato e revocato dal Direttore Generale dell'*AOUP* ed è membro del Consiglio Direttivo che di diritto presiede. Dura in carica per tre anni, può essere rieleggibile e revocato soltanto per giusta causa.
2.La giusta causa di revoca può essere soggettiva, purché si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti, idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto, oppure oggettiva, ovvero estranea alla persona, e sempre che ricorra l'esistenza di situazioni tali da far venir meno dei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza. A titolo esemplificativo si considera giusta causa la presenza di:

- gravi inadempienze;
- condotte che ledono la reputazione delle Fondazione;
- mancato rispetto delle disposizioni statutarie e/o regolamentari;
- comportamenti in contrasto con le finalità della Fondazione.

3.Il Presidente esercita i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento della Fondazione e cura le relazioni con enti, istituzioni e organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione.
4.Al Presidente della Fondazione compete di:
a) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e nominarne i membri di sua competenza;

b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;
c) designare il Vice-Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
d) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e) adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento utile o opportuno nell'interesse della Fondazione,sottoponendolo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo;
f) sottoporre al Consiglio Direttivo le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
g) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile;
h) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
i) presiedere l'Assemblea dei Partners Sostenitori di cui all'articolo 24, alla quale partecipa di diritto.

*Articolo 14 – Vice Pre*sidente

1.Il Presidente può delegare singole funzioni al VicePresidente della Fondazione. In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il VicePresidente ed in mancanza anche del Vice Presidente, il Presidente potrà delegare un membro del Consiglio Direttivo.
2.Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 15- Consiglio Direttivo

1.Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione, ordinaria e straordinaria,della Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dal Presidente della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) nominare, ove lo ritenga opportuno, un Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri che sono individuati in base a specifiche competenze ed esperienze professionali;
b) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
c) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;
d)deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
e) approvare il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale entro il 30 aprile di ogni anno;
f) approvare ogni regolamento, compreso il codice etico della Fondazione, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
g) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
h) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
i) nominare i membri del Comitato Scientifico e di stabilirne funzioni e ruoli;
l) nominare un Segretario Operativo;
m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.
2.Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
3.Il Comitato Esecutivo provvede a dare esecuzione nelle materie di propria competenza alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, provvede alla gestione amministrativa e organizzativa della

Fondazione, nonché all'organizzazione delle singole iniziative approvate e progetti specifici comprese le funzioni di coordinamento di tali attività rispetto alle quali riferisce al Consiglio Direttivo. All'atto di nomina, il Consiglio definisce: le motivazioni che hanno portato alla scelta dei componenti, i contenuti dell'incarico conferito, compresi eventuali poteri di gestione e di iniziativa su singoli ambiti di attività della fondazione. Partecipa alle riunioni degli altri organi collegiali della Fondazione nonché ad eventuali commissioni o comitati se espressamente convocato.

Articolo 16 - Composizione del Consiglio Direttivo

1.Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero variabile di componenti, da un minimo di sette ad un massimo di quindici componenti.
2.Il Consiglio Direttivo è così composto:

a. Un componente designato dalla *CCIAA* della Toscana Nord-Ovest.
b. Un componente designato dall'*Università di Pisa*.
c. Un componente designato dal *Comune di Pisa*.
d. Da tre a nove componenti designati dal Presidente della Fondazione.

3.Del Consiglio possono far parte da uno a due membri espressi dall'Assemblea dei Partners Sostenitori come previsto dall'articolo 24 del presente Statuto.
4.Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5.Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi, e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
6.I Consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno 3 riunioni nell'anno solare, decadono dall'incarico.
7.I Consiglieri sono liberamente rieleggibili e conservano l'esercizio dei pieni poteri finché non sono sostituiti o rieletti. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
8.La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere composta da persone non legate tra loro da rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado, né rapporti di coniugio o unione civile.

Articolo 17- Convocazione del Consiglio Direttivo

1.Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.
2.La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.
3.Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 18- Deliberazioni del Consiglio Direttivo

1.Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

2.Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.
3.Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
4.Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.
5.In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
6.La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.
7.Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 19- Segretario Operativo

1.Il Segretario Operativo è nominato dal Consiglio Direttivo, in base a specifiche competenze professionali su singoli ambiti di attività della Fondazione, e ne definisce la durata dell'incarico ed il compenso.
2.All'atto della nomina, il Consiglio Direttivo definisce le motivazioni che hanno portato alla scelta del professionista definendo i contenuti dell'incarico conferito, la durata e il compenso.
3.Il Segretario Operativo provvede allo sviluppo di specifici progetti approvati dal Consiglio Direttivo, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta promozione e attuazione, provvede a formulare proposte di singole iniziative al Consiglio stesso e supporta il Comitato Esecutivo nell'attività di raccolta fondi e *fundraising*.
4.Il Segretario Operativo partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo, con funzioni propositive e consultive, e alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione nonché ad eventuali commissioni o comitati se espressamente convocato.

Articolo 20-Organo di Controllo

1.L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
2.In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di

cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Articolo 21- Durata dell'Organo di Controllo

1.L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
2.I membri dell'Organo di Controllo sono liberamente rieleggibili.

Articolo 22 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

1.L'Organo di Controllo:
a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
c) vigila sul rispetto delle disposizioni del *D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, qualora applicabili;
d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni del *D. Lgs. n. 117/2017*;
f) attesta che il bilancio solidale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del *D. Lgs. n. 117/2017* sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;
g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
2.L'Organo di Controllo deve partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.
3.Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.
4.La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
5.L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.
6.Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.
7.Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.
8.Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.
9.In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
10.La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.
Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
11.Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.
12.A favore dell'Organo di controllo può essere disposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. A favore dello stesso può essere inoltre corrisposto un compenso individuale che sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque di importo non superiore a quanto previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 23- Comitato Scientifico

1.Il Comitato scientifico ha funzioni meramente consultive.
2.Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo che ne determina il numero dei componenti che possono essere esterni e interni alla Fondazione. Supporta le decisioni strategiche, valuta i progetti e promuove le iniziative. I membri del Comitato Scientifico debbono aderire ai principi e ai valori della Fondazione.
3.Il Comitato Scientifico dura in carica dalla nomina da parte del Consiglio Direttivo e scade in coincidenza con il rinnovo del Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili. In caso di rinuncia di uno o più membri del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo provvederà ad eventuali nuove nomine.
4.Il Comitato Scientifico svolge un ruolo propositivo e di consulenza al fine di favorire la direzione più adeguata per le iniziative della Fondazione e propone al Consiglio Direttivo le linee di politica culturale e scientifica ed iniziative meritevoli di essere attuate da parte della Fondazione.
5.Il Comitato Scientifico esplica nelle seguenti attività:
- Indirizzo e monitoraggio delle attività;
- Valutazione di eventuali progetti da finanziare;
- Promozione e presentazione di progetti;
- Promozione di nuove iniziative.

6.Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno anche per via telematica. I verbali delle riunioni del Comitato Scientifico vengono comunicati trasmessi al Consiglio Direttivo che può richiedere una riunione allargata per approfondimenti.

Articolo 24 – Assemblea dei Partners Sostenitori

1.Possono ottenere la qualifica di Partners Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli altri enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali pluriennali.
2.Le istanze per divenire Partners Sostenitori sono presentate al Consiglio Direttivo che delibera entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza.

3.I Partners sostenitori che sosterranno l'attività della Fondazione con contributi in denaro pluriennali, in misura non inferiore a quanto concordato con il Consiglio Direttivo, partecipano di diritto all'Assemblea.
4.In ogni tempo i Partners possono rinunciare alla loro qualifica con lettera trasmessa al Presidente della Fondazione senza poter vantare diritti sul patrimonio della Fondazione medesima cessando gli obblighi assunti nei confronti della Fondazione, derivanti dal presente Statuto.
5.L'Assemblea dei Partners Sostenitori, è composta dal Presidente della Fondazione, dal Fondatore che vi partecipano di diritto e dai Partners Sostenitori; può individuare collegialmente al proprio interno, tra i Partners Sostenitori, da uno a due membri che faranno parte del Consiglio Direttivo.
6.L'Assemblea dei Partners Sostenitori può proporre al Consiglio Direttivo, in conformità agli scopi statutari, iniziative non vincolanti e soggette alla valutazione ed eventuale approvazione dello stesso Consiglio. Annualmente, previa convocazione del Presidente nelle modalità successivamente indicate, prende atto dei risultati complessivi della gestione della Fondazione e del bilancio d'esercizio.
7.L'Assemblea dei Partners Sostenitori è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
8.L 'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del VicePresidente, la riunione sarà presieduta dal membro più anziano d'età. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'adunanza e dal segretario.
9.I Partners Sostenitori sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo concordato con Consiglio Direttivo. In caso di mancato pagamento dello stesso decade la qualifica di Partner Sostenitore.

Articolo 25- Esercizi

1.La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26- Bilancio d'esercizio

1.Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile (art. 13 del *D. Lgs. 117/2017*).

Articolo 27- Libri Sociali

1.Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:
a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.
c) il Registro dei Volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.
2.Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

3.Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.
4.La tenuta dei libri sociali è effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del *D.Lgs. 117/2017*.

Articolo 28- Devoluzione del patrimonio

1.In ogni caso di estinzione della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, ai sensi dell'art. 9 del *D. Lgs. n. 117/2017*, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del terzo settore aventi finalità analoghe, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 29 - Gratuità delle Cariche

1.Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ed effettuate volontariamente, salvo il rimborso delle spese effettive e documentate per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi a favore dell'Organo di controllo e del/dei Segretario/i Operativo/i deliberati dal Consiglio Direttivo nei limiti indicati dalla normativa vigente e quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto.

Articolo 30- Clausola di rinvio

1.Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione,si applicano le disposizioni del Codice Civile, del *D. Lgs. n. 117/2017*(Codice del Terzo Settore) e le norme di legge vigenti in materia.